



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

RICERCA

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

FORMAZIONE

DOCUMENTO DI RICERCA

GLI OBBLIGHI DI MONITORAGGIO FISCALE DEL TRUST

Viviana Capozzi

23 GIUGNO 2023



Abstract

La disciplina del monitoraggio fiscale impone alle persone fisiche, agli enti non commerciali, alle società semplici ed equiparate (ex articolo 5 del Tuir), residenti in Italia, di indicare nel Quadro RW della dichiarazione dei redditi gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria, ovvero cripto-valuta, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. Fra i soggetti interessati dalle attività connesse con il monitoraggio fiscale figurano anche i trust non commerciali residenti in Italia, il cui trust fund contenga investimenti o attività finanziarie estere suscettibili di produrre reddito nel territorio dello Stato, nonché i beneficiari italiani di trust esteri.

Il corretto adempimento degli obblighi connessi con il monitoraggio fiscale, comporta l'individuazione del c.d. "titolare effettivo" dell'entità soggetta a monitoraggio. In caso di trust, l'individuazione del titolare effettivo ha da sempre suscitato difficoltà operative ed è stato interessato da diversi interventi della prassi amministrativa, nonché da alcune importanti modifiche della disciplina normativa di riferimento. Da ultimo, con la circolare dell'Agenzia delle Entrate 20 ottobre 2022, n. 34/E (paragrafo 5), l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori importanti indicazioni, con riferimento al dettato normativo vigente.

La pubblicazione del cennato documento di prassi, nonché le incombenti scadenze connesse agli obblighi dichiarativi, hanno suggerito l'opportunità di un approfondimento della tematica in esame.



Sommario

1. PREMESSA	3
2. LA RESIDENZA DEL TRUST	3
3. L'EVOLUZIONE STORICA DELLA NOZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO	5
4. L'EVOLUZIONE NORMATIVA DEI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO, NELLA DISCIPLINA PER IL MONITORAGGIO FISCALE	7
5. GLI ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI MANIFESTATI DALLA PRASSI AMMINISTRATIVA IN MERITO ALLA NOZIONE DI "TITOLARE EFFETTIVO" DI UN TRUST	9
5.1. Le indicazioni fornite dalla prassi amministrativa con riferimento alla figura del <i>trustee</i>	10
5.2. Le indicazioni fornite con riferimento ai beneficiari del trust	11
6. LE INDICAZIONI FORNITE AI FINI DEL <i>COMMON REPORTING STANDARD</i> (CRS)	12
6.1. Trust Istituzione finanziaria	12
6.2. Trust Entità non finanziaria	13
6.3. Rilevanza delle indicazioni fornite per i trust, ai fini della disciplina CRS, nell'interpretazione della normativa sul monitoraggio fiscale	13
7. GLI ADEMPIMENTI RELATIVI AL MONITORAGGIO FISCALE DI UN TRUST E I SOGGETTI NEI MEDESIMI COINVOLTI	14



1. Premessa

La disciplina del monitoraggio fiscale impone alle persone fisiche, agli enti non commerciali, alle società semplici ed equiparate (*ex* articolo 5 del Tuir), residenti in Italia, di indicare nel Quadro RW della dichiarazione dei redditi gli investimenti esteri e le attività estere di natura finanziaria, ovvero cripto-valuta, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia. Così come stabilito dall'articolo 4, della legge n. 167 del 1990, detto obbligo incombe sui «possessori diretti» di dette attività e sui soggetti che risultano essere «titolari effettivi» dell'investimento, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, lettera pp), e dall'articolo 20 del d.lgs. n. 231 del 2007 (che reca la disciplina antiriciclaggio).

Fra i soggetti sottoposti agli obblighi di monitoraggio fiscale figurano anche alcune tipologie di trust. In particolare, vi rientrano tutti i trust, residenti in Italia, che non svolgono in via esclusiva o principale attività commerciale, il cui trust fund contenga investimenti o attività finanziarie estere suscettibili di produrre reddito nel territorio dello Stato; nonché tutti i soggetti residenti beneficiari di trust esteri.

Il corretto adempimento degli obblighi dichiarativi imposti dalla disciplina sul monitoraggio fiscale risulta particolarmente complesso in presenza di trust. Le principali difficoltà riscontrate sono connesse al fatto che l'individuazione del titolare effettivo del trust fund è complicata dalla presenza di molti soggetti (il disponente, il trustee, il guardiano, i beneficiari del trust) che diversamente interagiscono con i beni che compongono il trust fund.

Il tema inerente all'individuazione del titolare effettivo di un trust, ai fini del monitoraggio fiscale, è stato interessato da diversi interventi della prassi amministrativa, nonché da alcune importanti modifiche della disciplina normativa di riferimento. Da ultimo, con la circolare dell'Agenzia delle Entrate 20 ottobre 2022, n. 34/E (paragrafo 5), l'Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori indicazioni operative con riferimento al dettato normativo vigente.

Tenuto conto delle incombenti scadenze connesse agli obblighi dichiarativi, si è ritenuto utile esaminare dettagliatamente le indicazioni da ultimo fornite dalla prassi amministrativa in ordine alla corretta individuazione del titolare effettivo di un trust fund.

2. La residenza del trust

Come anticipato, gli obblighi dichiarativi inerenti al monitoraggio fiscale incombono sui trust non commerciali, stabiliti nel territorio dello Stato, il cui trust fund contenga investimenti o attività finanziarie estere suscettibili di produrre reddito in Italia; nonché sui beneficiari di trust esteri.

Risultando quindi centrale il tema della residenza del trust, si ritiene utile preliminarmente richiamare i criteri in base ai quali viene individuata la residenza di un trust.

In proposito, la circolare dell'Agenzia delle Entrate 6 agosto 2007, n. 48/E (paragrafo 3.1) ha chiarito che, in linea di principio, la residenza del trust deve essere individuata secondo i criteri generali



utilizzati per fissare la residenza dei soggetti di cui ai commi 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater dell'articolo 73 del Tuir: sede legale nel territorio dello Stato, sede dell'amministrazione, oggetto principale dell'attività svolta nel territorio dello Stato.

In particolare, la sede dell'amministrazione sarà il criterio utile per quei trust che si avvalgono di un'apposita struttura organizzativa e, qualora questa manchi, si farà, invece, riferimento al domicilio fiscale del trustee. Inoltre, ai sensi di quanto disposto dal comma 5-bis del cennato articolo 73, salvo prova contraria, si considera esistente nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione di quegli enti che detengono partecipazioni di controllo (ex articolo 2359, comma 1, c.c.) in società ed enti commerciali se, in alternativa: (i) sono controllati, anche indirettamente, da soggetti residenti nel territorio dello Stato; (ii) sono amministrati da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato¹.

Per quanto concerne l'individuazione dell'oggetto principale, il comma 4 dell'articolo 73 del Tuir specifica che il medesimo è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo Statuto (se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata) e che per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto. Inoltre, in mancanza di tali documenti, nelle predette forme, l'oggetto principale è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato.

In proposito, l'Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 48/E del 2007 (paragrafo 3.1), ha evidenziato che anche l'oggetto principale di un trust è legato alla tipologia di ente: se il patrimonio del trust è costituito interamente da beni immobili situati in Italia, l'individuazione della residenza è agevole; se i beni immobili sono situati in diversi Stati, occorrerà fare riferimento al criterio della prevalenza; mentre, nel caso di patrimoni mobiliari o misti, l'oggetto dovrà essere identificato con l'effettiva e concreta attività esercitata.

Finalità antielusive perseguono, invece, le due ipotesi, introdotte al comma 3 dell'articolo 73 del Tuir, di attrazione della residenza del trust in Italia.

Ai sensi di quanto disposto dal cennato comma 3, si considerano residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i trust e "gli istituti aventi analogo contenuto"² istituiti in Paesi che non consentono lo scambio di informazioni, quando almeno uno dei disponenti e uno dei beneficiari (individuati) siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

A tal proposito, secondo il documento di prassi più volte richiamato, non è necessario che la residenza del disponente e del beneficiario si verifichino nello stesso periodo d'imposta. Infatti, la residenza del

¹ Come noto, il successivo comma 5-ter dell'articolo 73 del Tuir ulteriormente specifica che "Ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Ai medesimi fini, per le persone fisiche si tiene conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all'articolo 5, comma 5" del Tuir.

² Allo scopo di evitare aggiramenti della disciplina in ragione del mero dato formale, o nominalistico, il legislatore ha esteso la medesima disciplina anche agli istituti che incorporano le caratteristiche proprie dei trust; vale a dire, secondo la circolare 48/E (paragrafo 3.1), gli istituti che presentino gli elementi "essenziali e caratterizzanti" del trust.



disponente rileva nel momento in cui viene effettuato l'atto di disposizione e sono, di conseguenza, irrilevanti eventuali cambi di residenza effettuati in successivi periodi d'imposta. Viceversa, la residenza fiscale del beneficiario attrae in Italia la residenza del trust, anche se si verifica in un momento successivo a quello in cui è stata effettuata la dotazione patrimoniale del trust (mentre è irrilevante l'avvenuta erogazione del reddito a favore del beneficiario nel periodo d'imposta).

Si considerano, altresì, residenti nel territorio dello Stato i trust istituiti in uno Stato che non consente lo scambio di informazioni quando, successivamente alla costituzione, un soggetto residente trasferisce a favore del trust la proprietà di un bene immobile (situato in Italia) o di diritti reali immobiliari, ovvero costituisce a favore del trust dei vincoli di destinazione sugli stessi beni e diritti.

Come chiarito dalla circolare n. 48/E (paragrafo 3.1), la norma in commento *“vuole evidentemente colpire disegni elusivi perseguiti attraverso la collocazione fittizia di trust “interni” (trust con disponente, beneficiario e beni in trust nel territorio dello Stato) in paesi che non consentono lo scambio di informazioni”*.

Infine, si ricorda che, ai sensi di quanto disposto dal comma 5-*quater* dell'articolo 73 del Tuir, salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato le società o enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio immobiliari e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo andrà individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, c.c., anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società.

3. L'evoluzione storica della nozione di titolare effettivo

La legge 6 agosto 2013, n. 97 (la c.d. legge europea per il 2013) ha ampliato l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina del monitoraggio fiscale. A seguito di tale modifica normativa, l'obbligo di compilazione del Quadro RW della dichiarazione dei redditi (in presenza di attività e investimenti esteri), prima incombente sulle persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e soggetti equiparati, residenti in Italia che detengono investimenti e attività estere, viene esteso anche all'ipotesi in cui i cennati soggetti detengano gli investimenti e le attività estere non solo in via diretta, ma anche per il tramite di società ed altre entità giuridiche, qualora ne risultino *“titolari effettivi”*, ai sensi della normativa antiriciclaggio.

A decorrere dalle suddette modifiche normative (e, quindi, a decorrere dalla compilazione delle dichiarazioni relative all'anno d'imposta 2013), ai fini del corretto adempimento degli obblighi inerenti al monitoraggio fiscale, è divenuto quindi essenziale individuare l'esatto ambito di applicazione della nozione di *“titolare effettivo”*.

Detta nozione affonda le sue radici negli ordinamenti di *common law*, ove viene individuata per contrapposizione alla figura dell'*equitable owner*, vale a dire il soggetto che ha la titolarità giuridica per fruire dei benefici derivanti da un rapporto negoziale o da un bene. Di contro, si pone il *beneficial*



owner, il quale, prescindendo dalla titolarità del rapporto giuridico (della quale è privo), trae comunque vantaggio da un determinato bene, avendone il controllo effettivo.

Nel 1977, il concetto di *beneficial owner* ha fatto il proprio ingresso nel sistema internazionale, recepito, seppur senza fornirne una esplicita definizione, dal Modello OCSE di convenzione contro le doppie imposizioni sul reddito, nell'ambito di clausole antiabuso finalizzate ad arginare il fenomeno del *treaty shopping*³. La mancanza di un'esplicita definizione della nozione di *beneficial owner* adottata dal Modello OCSE ha suscitato un acceso dibattito interpretativo⁴, arricchito anche da diversi documenti di prassi amministrativa.

Fra gli interventi più risalenti si può ricordare la risoluzione del Ministero delle Finanze 7 maggio 1987, n. 12/431 con la quale è stato affermato che il beneficiario effettivo di un reddito va individuato nel soggetto in capo al quale detto reddito viene tassato; definizione ripresa, senza sostanziali modifiche, in diversi documenti amministrativi successivi⁵.

Successivamente, la circolare dell'Agenzia delle Entrate 2 novembre 2005, n. 47/E integra la nozione di titolare effettivo originariamente tracciata chiarendo che, affinché un soggetto possa essere considerato titolare effettivo di un reddito è necessario che riceva il pagamento di detto reddito in qualità di beneficiario finale e non quale agente, intermediario, fiduciario o delegato. In sostanza, detto soggetto deve avere la titolarità, nonché la disponibilità del reddito percepito. A seguito di tale intervento, l'Amministrazione finanziaria, quindi, non fa più riferimento alla sola imputabilità fiscale del reddito percepito, ma coinvolge anche i concetti economici di titolarità e la disponibilità del medesimo⁶.

La nozione di titolare effettivo viene successivamente ripresa in ambito comunitario, nella direttiva antiriciclaggio (la direttiva n. 2005/60/CE), recepita nel nostro ordinamento con il d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231. L'articolo 1, comma 2, lett. pp), del d.lgs. citato, nel dato testuale vigente, definisce il titolare effettivo come "la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale

³ Per un inquadramento sistematico del fenomeno: P. VALENTE, *Elusione fiscale internazionale: strumenti unilaterali di contrasto e disposizioni convenzionali in materia di treaty shopping*, in Di. Prat. Trib., 1998, 2.

⁴ Per un approfondimento del dibattito dottrinale sorto in merito alla definizione della nozione di *beneficial owner* nelle Convenzioni internazionali, si vedano: C. PERRONE, *Brevi note sul significato convenzionale del concetto di beneficiario effettivo*, in Rass. Trib., 2003, 151; A. BALLANCIN, *La nozione di beneficiario effettivo nelle convenzioni internazionali e nell'ordinamento tributario italiano*, in Rass. Trib., 2006, 209; A. TOMASSINI, *Alcuni recenti sviluppi interpretativi sulla nozione di beneficiario effettivo e di residenza ai fini convenzionali*, in Rass. Trib., 2008, 1383; A. FURLAN – M. TOCCACELI, *Il concetto di "beneficial owner" nei trattati internazionali contro le doppie imposizioni e nelle direttive comunitarie*, in Fisc. Inter., 2009, 390; P. Valente, *Beneficiario effettivo: le proposte di modifica al Commentario agli artt. 10, 11 e 12 del Modello OCSE*, in il Fisco, 2001, 5720.

⁵ Siffatto orientamento interpretativo, viene sostanzialmente confermato, a quasi 10 anni di distanza, nella circolare del Ministero delle finanze 23 dicembre 1996, n. 306/E, nella quale si legge che "per tale (beneficiario effettivo, n.d.r.) deve intendersi il soggetto cui il reddito è fiscalmente imputabile; pertanto, come rileva lo stesso Commentario OCSE, nella fattispecie non si verifica il requisito in questione quando viene interposto un intermediario – come ad esempio un agente o "nominee" - tra il beneficiario e il debitore del provento"; e nella risoluzione del Ministero delle Finanze 6 maggio 1997, n. 104/E.

⁶ Fra i successivi interventi della prassi amministrativa in materia si ricordano: la circolare dell'Agenzia delle Entrate 30 dicembre 2005, n. 55/E (emanata in occasione del recepimento della Direttiva 2003/48/CE sulla tassazione dei redditi derivanti dal pagamento di interessi); la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 27 gennaio 2006, n. 17/E; la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 12 luglio 2006, n. 86/E e la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 21 aprile 2008, n. 167/E.



è resa o l'operazione è eseguita". La genericità della definizione fornita dalla normativa viene poi colmata con ulteriori specifiche disposizioni del d.l.gs. n. 231 del 2007 (sulle quali si tornerà fra breve) che individuano criteri diversificati, a seconda che si tratti di definire il titolare effettivo di società, ovvero di entità giuridiche quali le fondazioni e istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi.

La nozione di titolare effettivo dettata dalla disciplina sull'antiriciclaggio è stata utilizzata, attraverso la tecnica del rinvio normativo, ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti agli obblighi connessi al monitoraggio fiscale. E tale rinvio normativo va quindi interpretato tenendo presente anche la diversa *ratio* che caratterizza i due distinti tessuti normativi (la disciplina antiriciclaggio e la disciplina per il monitoraggio fiscale).

4. L'evoluzione normativa dei criteri di individuazione del titolare effettivo, nella disciplina per il monitoraggio fiscale

Come anticipato, nell'ambito della disciplina per il monitoraggio fiscale, i criteri di individuazione del titolare effettivo, in presenza di trust, si sono evoluti in funzione delle modifiche normative apportate all'articolo 4 della legge n. 167 del 1990. In particolare, in base alla disciplina vigente fino al 2016, si consideravano titolari effettivi di un trust:

- la persona fisica o le persone fisiche che "beneficiano" del 25% o più del patrimonio del trust (ove fossero già individuati);
- la persona fisica o le persone fisiche che "esercitano il controllo" sul 25% o più del patrimonio del trust;
- la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica, nel caso di beneficiari indeterminati.

A seguito delle modifiche apportate all'articolo 4 del d.l. n. 167 del 1990, l'individuazione dei titolari effettivi è oggi rinviata a due disposizioni che non fanno più alcun esplicito riferimento ai trust:

- l'articolo 1, comma 2, lettera pp) del d.lgs. n. 231 del 2007;
- l'articolo 20 del d.lgs. n. 231 del 2007.

Pur in assenza di un riferimento normativo ai trust, come chiarito dalla circolare n. 34/E del 2022 (paragrafo 5), le summenzionate disposizioni trovano applicazione anche in ipotesi di fondi segregati in trust.

L'articolo 1, comma 2, lettera pp) del d.lgs. n. 231 del 2007 definisce titolare effettivo "la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita". In proposito, è opportuno sottolineare che, al di là del dato testuale normativo, ai fini del monitoraggio fiscale, non deve necessariamente trattarsi di una persona fisica, potendo rivestire la qualifica di



titolare effettivo anche gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate, residenti nel territorio dello Stato; così come chiarito dal provvedimento direttoriale 18 dicembre 2013, prot. n. 2013/151663.

L'articolo 20 del d.lgs. n. 231 del 2007 individua i criteri per l'identificazione del titolare effettivo dei soggetti diversi dalle persone fisiche⁷, prevedendo al comma 1 che il titolare effettivo sia "la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, ovvero il relativo controllo"⁸. I successivi commi 2 e 3 si occupano delle ipotesi in cui il cliente sia una società di capitali. Mentre, con riferimento alle persone giuridiche private⁹, il comma 4 del cennato articolo 20 individua i seguenti soggetti come titolari effettivi: i fondatori, ove in vita e i beneficiari, se individuati o facilmente individuabili.

Se i criteri precedenti non consentono una individuazione univoca dei titolari effettivi, ai sensi di quanto disposto dal successivo comma 5 del medesimo articolo 20, che ha introdotto il criterio c.d. residuale, il titolare effettivo deve essere individuato nella persona fisica (o nelle persone fisiche) titolare di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque "diverso dalla persona fisica"¹⁰.

Per impedire un sistematico e acritico ricorso al predetto criterio residuale, il successivo comma 6 del medesimo articolo 20 impone la conservazione di traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'identificazione del titolare effettivo e delle ragioni che non hanno consentito di individuare detto soggetto secondo i criteri specifici elencati nei primi quattro commi della disposizione in esame¹¹.

Infine, per completezza espositiva, si ricorda che nell'ambito della disciplina sull'antiriciclaggio, è presente una disposizione espressamente dettata con riferimento ai trust; tuttavia, la medesima non

⁷ G. BARBATO, A. DE VIVO, *La corretta individuazione del titolare effettivo tra soluzioni interpretative e casistica ricorrente*, in Soc. e Contr., Bil. e Rev., 04, 2023, 111; secondo i quali detti criteri "hanno una modalità applicativa "a scalare", in quanto si articolano in ordine gerarchico su tre livelli, il che comporta che l'individuazione del titolare effettivo debba avvenire nel rispetto dell'ordine dei criteri previsto dalla norma citata."

⁸ Per un approfondimento: M. CARBONE, P. BIANCHI, V. VALLEFUOCO, *Le nuove regole antiriciclaggio*, Milano, 2021, 585-587; A. DE VIVO, M. GALLUCCI, *Antiriciclaggio – Normativa, regole tecniche e linee guida per i commercialisti*, Milano 2021.

⁹ Secondo attenta dottrina, la disposizione dovrebbe essere riferita essenzialmente alle associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato che acquistano personalità giuridica (ai sensi del d.P.R. n.361 del 2000), mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nell'apposito Registro delle persone giuridiche private, iscrizione che assume, così, effetto costitutivo. Nell'ambito della medesima, infatti, non sono espressamente menzionate le organizzazioni prive di personalità giuridica (G. BARBATO, A. DE VIVO, *La corretta individuazione del titolare effettivo tra soluzioni interpretative e casistica ricorrente*, in Soc. e Cotr., Bil. e Rev., 04, 2023, 119-120).

¹⁰ La disposizione è stata così modificata dal d.lgs. n. 125 del 2019, in recepimento della direttiva antiriciclaggio n. 2018/843/UE, che ha anche operato un'inversione dei criteri di cui ai precedenti commi 4 e 5, finalizzata a sottolineare il carattere residuale della disposizione di cui al comma 5 (vd. Relazione Illustrativa al d.lgs. n. 125 del 2019).

¹¹ In senso conforme si è espressa anche l'Autorità Bancaria Europea (European Banking Association *orientamenti in materia di fattori di rischio per l'adeguata verifica della clientela*, 1.3.2021, punto 4.20), stabilendo che il ricorso al criterio residuale è ammissibile solo se:

- le imprese hanno esperito tutti i possibili tentativi per identificare la persona fisica che in ultima istanza possiede o controlla il cliente;
- la predetta incapacità non determina l'insorgere di sospetti di riciclaggio;
- le motivazioni addotte dal cliente sul motivo dell'impossibilità di identificare la persona fisica che in ultima istanza possiede o controlla il cliente risultano accettabili.



è stata oggetto del rinvio normativo operato dal legislatore ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nell'ambito della disciplina sul monitoraggio fiscale.

In particolare, l'articolo 22, comma 5, del d.lgs. n. 231 del 2007 prevede che "I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell'istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi."

Seppure incidentalmente, quindi, la disposizione in esame prevede che i titolari effettivi di un trust siano: i disponenti, i fiduciari (i.e. i trustee), i guardiani, ove esistenti, i beneficiari o classe di beneficiari, le altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e qualunque altra persona che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust; attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. Come si è anticipato, tuttavia, tale disposizione è dettata unicamente ai fini della disciplina sull'antiriciclaggio e non può quindi essere utilizzata nell'ambito della disciplina per il monitoraggio fiscale.

5. Gli orientamenti interpretativi manifestati dalla prassi amministrativa in merito alla nozione di "titolare effettivo" di un trust

Come chiarito dalla circolare n. 34/E del 2022 (paragrafo 5.2), per l'individuazione dei titolari effettivi dei trust, le disposizioni normative sin qui brevemente richiamate (l'articolo 20 e l'articolo 1, comma 2, lettera pp) del d.lgs. n. 231 del 2007) devono essere interpretate tenendo presente, oltre i chiarimenti forniti con il medesimo documento di prassi, anche le indicazioni contenute nella circolare n. 38/E del 2013 (ferme restando le modifiche normative medio tempo intercorse) e le disposizioni adottate nell'ambito del *Common Reporting Standard* (CRS).

Prendendo le mosse dagli interventi della prassi amministrativa, di seguito si esamineranno le principali indicazioni nel tempo fornite, con riferimento alle diverse figure che intervengono nella vita di un trust.



5.1. Le indicazioni fornite dalla prassi amministrativa con riferimento alla figura del trustee

Uno dei primi interventi di prassi registrati con riferimento alla figura del trustee, è la circolare n. 38/E del 2013, pubblicata sotto la vigenza delle disposizioni normative che, come si è visto¹², consideravano titolari effettivi di un trust: la persona fisica o le persone fisiche che “beneficiano” del 25% o più del patrimonio del trust (ove fossero già individuati); la persona fisica o le persone fisiche che “esercitano il controllo” sul 25% o più del patrimonio del trust; la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica, nel caso di beneficiari indeterminati.

Nell’ambito del cennato documento di prassi, che è quindi solo in parte utilizzabile per l’esegesi del vigente dettato normativo, l’Amministrazione finanziaria ha fissato un fondamentale principio per l’individuazione del titolare effettivo di un trust; vale a dire che *«non si ritiene che la titolarità effettiva del trust possa essere attribuita al trustee posto che quest’ultimo amministra i beni segregati nel trust e ne dispone secondo il regolamento del trust o le norme di legge e non nel proprio interesse»*.

Con la successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 29 maggio 2019, n. 53/E è stato ulteriormente chiarito che la nozione di titolare effettivo, presente nella normativa antiriciclaggio per i soggetti titolari di funzioni di direzione e amministrazione, non va estesa alla disciplina del monitoraggio fiscale.

Infatti, come evidenziato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate¹⁴ maggio 2014, n. 10/E (paragrafo 13.2), nell’ambito del monitoraggio fiscale *«deve sussistere una relazione giuridica (intestazione) o di fatto (possesso o detenzione) tra il soggetto e le attività estere»*; motivo per cui sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione. Viceversa, è esclusa l’esistenza di un autonomo obbligo di monitoraggio nell’ipotesi in cui il soggetto possa esercitare, con riferimento alle attività e agli investimenti esteri, un mero potere dispositivo in esecuzione di un mandato per conto del soggetto intestatario delle attività.

Nella più recente circolare n. 34/E del 2022 (paragrafo 5), si legge che i chiarimenti forniti in precedenti documenti di prassi in ordine ai soggetti titolari di poteri di direzione e amministrazione, vanno estesi anche ai soggetti titolari del potere di rappresentanza giuridica.

In sostanza, nonostante i titolari del potere di rappresentanza giuridica figurino fra i soggetti espressamente ricompresi nella nuova definizione di titolare effettivo, detti soggetti non possono essere considerati titolari effettivi di un trust ai fini del monitoraggio fiscale in quanto eventuali obblighi a loro carico non sarebbero compatibili con la *ratio* di detta disciplina. Non sussiste infatti un obbligo di monitoraggio per il soggetto che esercita un mero potere dispositivo in esecuzione di un mandato, ovvero agisce come rappresentante legale dell’ente.

Dalle indicazioni fornite dalla prassi amministrativa, discende che ai fini del monitoraggio fiscale non possono rivestire il ruolo di titolari effettivi di un trust: il disponente, il trustee ed il guardiano. Infatti,

¹² Sub paragrafo 4 del presente documento.



non sussistono obblighi di monitoraggio in capo al trustee, in quanto quest'ultimo amministra i beni segregati in trust e ne dispone secondo il regolamento del trust o le norme di legge e non nel proprio interesse. Ciò vale anche per il disponente e per il guardiano sempre che *“il coinvolgimento del trustee, del disponente e del guardiano, nelle vicende del trust, non si traduca nel possesso o nella detenzione del patrimonio o reddito del trust stesso”*¹³. Vale a dire, salvo l'ipotesi in cui il trust deve considerarsi inopponibile all'amministrazione finanziaria in quanto meramente interposto nella titolarità dei beni e delle attività (ipotesi sulla quale si tornerà più diffusamente nel prosieguo).

5.2. Le indicazioni fornite con riferimento ai beneficiari del trust

Come anticipato, con riferimento alla figura dei beneficiari, l'articolo 20 del d.lgs. n. 231 del 2007 prevede unicamente che deve trattarsi di beneficiari, che siano *“individuati o facilmente individuabili”*; essendo ormai venuto meno ogni riferimento a specifiche percentuali di attribuzione del trust fund.

Pertanto, per verificare se un beneficiario di un trust riveste (o meno) il ruolo di titolare effettivo del trust medesimo, diviene essenziale verificare cosa si deve intendere per beneficiario individuato o facilmente individuabile.

In proposito, l'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che per considerare tale un beneficiario è necessario che *“dall'atto di trust o da altri documenti sia possibile, anche indirettamente, l'identificazione degli stessi”*¹⁴. In tal senso, possono essere soggetti agli obblighi di monitoraggio anche i beneficiari individuati *“per classi”*; quali, per esempio, gli eredi legittimi del disponente.

Infine, sempre con riferimento alla figura dei beneficiari, la circolare n. 38/E del 2013 (paragrafo 1.1.1) ha ulteriormente specificato che, affinché i medesimi possano essere considerati titolari effettivi di un trust, non è sufficiente che siano indicati come beneficiari del trust, essendo altresì necessario che i medesimi *“siano titolari del diritto di pretendere dal trustee l'assegnazione del reddito o del patrimonio”*.

Infine, è utile ricordare che non sono considerati titolari effettivi di un trust i titolari di interessi successivi; vale a dire quei soggetti che diverrebbero beneficiari del trust fund al venir meno dei primi beneficiari. Fa eccezione l'ipotesi in cui sussistano clausole che riconoscono ai titolari di interessi successivi la possibilità di divenire titolari di reddito o patrimonio pur in presenza di titolari di interessi antecedenti. In ogni caso, rilevarebbe esclusivamente la distribuzione di eventuali quote di reddito o patrimonio¹⁵.

¹³ Circolare n. 34/E del 2022, paragrafo 5.3.

¹⁴ Circolare n. 34 del 2022, paragrafo 5.2.

¹⁵ Circolare n. 34 del 2022, paragrafo 5.2.

6. Le indicazioni fornite ai fini del *Common Reporting Standard* (CRS)

Come anticipato, la circolare n. 34/E del 2022 fra i riferimenti necessari all'individuazione del titolare effettivo del trust ha menzionato anche le disposizioni adottate a livello internazionale, nell'ambito del Common Reporting Standard (di seguito anche solo CRS).

In proposito, è utile preliminarmente ricordare che il CRS è un modello di scambio di informazioni sui conti finanziari esteri sviluppato dall'Ocse. Lo standard unico globale è stato reso operativo attraverso un accordo multilaterale che ha base giuridica nell'articolo 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1998. Nell'ordinamento italiano, la normativa è stata recepita con la l. 18 giugno 2015, n. 95 e con il D.M. 28 dicembre 2015.

La disciplina del CRS prevede obblighi di adeguata verifica (*due diligence*) e comunicazione (*reporting*) in capo alle istituzioni finanziarie, dettando disposizioni specifiche in presenza di trust. In particolare, in proposito il D.M. 28 dicembre 2015 prevede che, in base all'attività svolta, il trust possa qualificarsi alternativamente come: (i) Istituzione finanziaria; (ii) Entità non finanziaria passiva ("NFE Passiva"); (iii) Entità non finanziaria attiva ("NFE Attiva").

La classificazione nell'una o nell'altra categoria ha implicazioni in termini sia di soggetti tenuti agli obblighi di *due diligence* e *reporting*, sia di tipologia informazioni che devono essere comunicate alle competenti autorità fiscali.

6.1. Trust Istituzione finanziaria

In presenza di un Trust – Istituzione finanziaria, gli obblighi di comunicazione riguardano principalmente i c.d. "beneficiari obbligatori", dovendosi, invece, comunicare le generalità dei "beneficiari discrezionali" solo nel caso in cui il trustee effettui una distribuzione in loro favore. Nell'ambito della disciplina del CRS, si definiscono "beneficiari obbligatori" (o *mandatory beneficiaries*) i soggetti che hanno il diritto di ricevere dal trust (direttamente o indirettamente) una distribuzione obbligatoria; mentre sono "beneficiari discrezionali" (o *discretionary beneficiaries*) i soggetti che hanno la sola possibilità (e non il diritto) di ottenere dal trust (direttamente o indirettamente) una distribuzione discrezionale.

L'articolo 1, comma 2, lettera d) del D.M. 28 dicembre 2015, precisa inoltre che la persona oggetto di comunicazione è considerata beneficiario di un trust se (alternativamente):

- ha diritto di ricevere direttamente o indirettamente (per es. tramite una fiduciaria) una distribuzione obbligatoria;
- può ricevere, direttamente o indirettamente, una distribuzione discrezionale dal trust, in questo caso la qualifica di beneficiario di un trust è presa in considerazione per le comunicazioni relative all'anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione in cui la distribuzione viene effettuata o è effettuabile.

Nella tabella seguente, si riepilogano sinteticamente le diverse tipologie di informazioni che andranno comunicate dal trust Istituzione finanziaria, in funzione dei diversi titolari dei conti:

TITOLARE DEL CONTO	VALORE DI FINE ANNO	PAGAMENTI
Disponente	Valore totale del patrimonio del trust	Valore dei pagamenti effettuati a suo favore nel corso dell'anno
Beneficiario non discrezionale	Valore totale del patrimonio del trust	Valore dei pagamenti effettuati a suo favore nel corso dell'anno
Beneficiario discrezionale	Nessuna	Valore dei pagamenti effettuati a suo favore solo nel corso dell'anno in cui si verifica la distribuzione
Altri soggetti che esercitano un effettivo controllo (trustee e guardiano)	Valore totale del patrimonio del trust	Valore dei pagamenti effettuati a suo favore nel corso dell'anno

6.2. Trust Entità non finanziaria

Nel caso in cui il trust non sia riconducibile alla categoria delle Istituzioni finanziarie, tale entità assumerà lo status di Entità non finanziaria (NFE) passiva ovvero attiva.

In entrambe le ipotesi gli obblighi di *due diligence* e *reporting* residuano in capo alle Istituzioni finanziarie presso cui sono accesi i conti dei trust.

Per quanto riguarda i dati che devono essere comunicati:

- se il trust è un'entità NFE passiva dovrà comunicare, oltre ai dati del trust, le informazioni di tutti i soggetti che esercitano un controllo effettivo sullo stesso;
- se il trust è una NFE attiva saranno oggetto di comunicazione solo talune informazioni riferite al trust.

6.3. Rilevanza delle indicazioni fornite per i trust, ai fini della disciplina CRS, nell'interpretazione della normativa sul monitoraggio fiscale

Come chiarito dalla circolare n. 34/E del 2022, paragrafo 5.2, le disposizioni adottate nell'ambito del CRS rilevanti per l'individuazione del titolare effettivo di un trust, ai fini della disciplina sul monitoraggio fiscale, sono quelle secondo le quali le informazioni relative ai beneficiari sono oggetto di comunicazione in tutti i periodi nei quali il trust risulta in essere, indipendentemente dal fatto che si tratti di *mandatory beneficiary* oppure *discretionary beneficiary*. Fermo restando che per i primi si



comunica il valore totale del conto di cui è titolare il trust e il valore dei proventi ricevuti nel periodo d'imposta; mentre, per i secondi, si comunica esclusivamente il valore dei proventi ricevuti nel periodo d'imposta.

Ai fini del monitoraggio fiscale, dalla disciplina del CRS, nonché dalle indicazioni fornite dalla circolare n. 34/E del 2022, si desume dunque che i beneficiari di un trust che hanno un diritto solo eventuale di ricevere attribuzioni di reddito o patrimonio da parte del trust non sono totalmente esclusi da qualsivoglia comunicazione.

I medesimi, infatti, si qualificheranno come titolari effettivi del trust nell'anno d'imposta nel quale si dovesse verificare un'attribuzione patrimoniale o reddituale a loro favore, ovvero si verifica l'evento che costringe il trustee ad effettuare detta attribuzione. In tale ipotesi, tuttavia, l'obbligo di monitoraggio sarà comunque limitato al valore dell'attribuzione ricevuta.

7. Gli adempimenti relativi al monitoraggio fiscale di un trust e i soggetti nei medesimi coinvolti

Con riferimento agli adempimenti cui sono tenuti i soggetti coinvolti nell'attività di monitoraggio fiscale di un trust non commerciale residente, la circolare n. 38/E del 2013 (paragrafo 1.1.1) ha chiarito che, qualora non sia possibile individuare uno (o più) titolari effettivi del trust fund, il trust medesimo è tenuto a monitorare direttamente gli investimenti o le attività estere.

Viceversa, qualora siano verificati i predetti requisiti necessari all'individuazione di un titolare effettivo, quest'ultimo è tenuto a dichiarare il valore complessivo degli investimenti detenuti all'estero dall'entità e delle attività estere di natura finanziaria ad essa intestate, nonché la percentuale di patrimonio nell'entità stessa. In tale ipotesi rilevano, in ogni caso, sia gli investimenti e le attività estere detenuti da entità ed istituti giuridici residenti in Italia, sia quelli detenuti da entità ed istituti giuridici esteri, indipendentemente dallo Stato estero in cui sono costituiti. In sostanza, in presenza di trust, si applica l'approccio del c.d. "*look through*" anche se il trust o la fondazione sono costituiti in un Paese collaborativo.

Pertanto, i titolari effettivi di un trust sono tenuti ad adempiere agli obblighi dichiarativi della disciplina sul monitoraggio fiscale a prescindere dallo stato di stabilimento del trust (sia esso residente o non residente) e sempre utilizzando l'approccio del *look through*. Di conseguenza, ogni qual volta si verificano i presupposti per acquisire la qualifica di titolare effettivo, il contribuente dovrà indicare nel Quadro RW il valore degli investimenti detenuti all'estero dal trust e delle attività estere di natura finanziaria intestate al trust medesimo, nonché la percentuale di partecipazione al patrimonio del trust.

Al fine di provvedere al proprio obbligo dichiarativo, il titolare effettivo necessita di alcune informazioni relative alle attività ed investimenti esteri che sono in possesso del trustee.



In proposito, è utile ricordare che il provvedimento del 18 dicembre 2013, prot. n. 2013/151663 stabilisce che *“in caso di trust trasparente, il trustee è tenuto ad individuare i titolari effettivi degli investimenti e delle attività detenuti all'estero dal trust e comunicare ai medesimi soggetti i dati utili per consentire loro la compilazione del quadro RW (tra cui la quota di partecipazione al patrimonio, gli investimenti e le attività estere detenute anche indirettamente dal trust e la relativa valorizzazione)”*. Ancor più esplicitamente, la circolare n. 38/E del 2013 (paragrafo 1.1.1) afferma che *“il trustee è tenuto ad individuare i titolari effettivi degli investimenti e delle attività detenuti all'estero dal trust e comunicare agli stessi i dati utili per la compilazione del quadro RW: la quota di partecipazione al patrimonio, gli investimenti e le attività estere detenute anche indirettamente dal trust, la loro valorizzazione, nonché i dati identificativi dei soggetti esteri”*.

Tale obbligo informativo da parte del trustee, ribadito anche con la circolare n. 34/E del 2022 (paragrafo 5.2.), non è sancito da alcuna disposizione normativa e dunque non risultano sanzionabili eventuali comportamenti omissivi.

Tuttavia, è utile ricordare che, ai fini della disciplina antiriciclaggio, il d.lgs. n. 231 del 2007 pone i seguenti obblighi in capo al trustee:

- articolo 18, comma 1, lettera b) – obbligo di identificazione del titolare effettivo, nell'ambito degli obblighi di adeguata verifica della clientela;
- articolo 21, comma 3 – obbligo di iscrizione in apposita sezione speciale del registro delle imprese dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali (ai sensi di quanto disposto, ai fini delle imposte dirette, dall'articolo 73 del Tuir), residenti in Italia e obbligo di comunicare tutte le informazioni relative alla titolarità effettiva (in caso di omissione si applica la sanzione di cui all'articolo 2630 c.c.);
- articolo 22, comma 5 – obbligo per i fiduciari di trust espressi residenti in Italia di «ottenere e detenere» informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust (identità del disponente, del fiduciario, del guardiano, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi).

Con riferimento ai summenzionati obblighi, il DM 11 marzo 2022, n. 55 reca la disciplina attuativa relativa alle modalità di effettuazione della comunicazione e a quelle di consultazione delle informazioni comunicate dal trustee al registro delle imprese.

Sotto il profilo sanzionatorio, si ricorda che il comma 1 del cennato articolo 2630 c.c. dispone che, *“Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro. Se la denuncia, la comunicazione o il*



deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo”.

Pertanto, sebbene nell’ambito della disciplina sul monitoraggio fiscale non è rinvenibile alcun obbligo normativamente sanzionato in capo al trustee di individuare i titolari effettivi degli investimenti e delle attività detenuti all’estero dal trust e comunicare ai medesimi soggetti i dati utili per consentire loro la compilazione del quadro RW, un simile obbligo informativo è espressamente disciplinato e sanzionato dalla disciplina sull’antiriciclaggio.

Come anticipato, in presenza di trust residenti, l’obbligo di monitoraggio e, quindi, di compilazione del quadro RW, sussiste in capo al trust con riferimento al valore delle attività estere e la quota del patrimonio non attribuibile ai titolari effettivi e in capo ai titolari effettivi per le restanti quote. Con riferimento, invece, ai trust esteri, gli unici soggetti tenuti agli adempimenti relativi al monitoraggio fiscale sono i beneficiari del trust.

In proposito, la circolare n. 34/E del 2022 (paragrafo 5.2.) ha chiarito che tutti i beneficiari residenti di un trust estero sono soggetti agli obblighi di monitoraggio, anche quelli individuati solo per classi. I loro obblighi, tuttavia, saranno diversamente modulati.

In particolare, in ipotesi di trust estero non discrezionale, i beneficiari dovranno indicare nel proprio quadro RW della dichiarazione annuale il valore degli investimenti esteri e delle attività estere finanziarie intestate al trust, nonché la loro percentuale di partecipazione al trust fund. Viceversa, in ipotesi di trust estero discrezionale, i medesimi soggetti dovranno indicare l’ammontare del credito vantato nei confronti del trust (in base alle informazioni note a detto beneficiario residente), unitamente agli investimenti e alle attività finanziarie detenute all’estero.

Un discorso a parte va effettuato con riferimento all’ipotesi di trust interposto. Tale ipotesi si verifica quando un trust deve essere considerato “un soggetto meramente interposto” e, conseguentemente, il trust fund deve essere ricondotto ai soggetti che ne hanno l’effettiva disponibilità.

In base alle indicazioni fornite dalle circolari dell’Agenzia delle Entrate 10 ottobre 2009, n. 43/E e 27 dicembre 2010, n. 61/E, per essere riconosciuto ai fini fiscali (o meglio, opponibile all’Amministrazione finanziaria) un trust deve essere titolare esclusivo della ricchezza prodotta dai beni che ha in dotazione patrimoniale. A tal fine si richiede che il medesimo sia irrevocabile (nei rapporti con il disponente) e discrezionale per quanto riguarda l’operato del trustee¹⁶. Maggiore è il potere di gestione attribuito al trustee e maggiore è la possibilità di qualificare il trust come soggetto autonomo nei confronti del Fisco.

Come si legge nella circolare n. 61/E del 2010, infatti, affinché vengano riconosciuti effetti giuridici in Italia ad un trust, questo deve presentare gli elementi fondamentali individuati dalla Convenzione dell’Aja e, di conseguenza, “*i beni facenti parte del patrimonio del trust non possono continuare ad essere a disposizione del disponente né questi può beneficiare del relativo reddito*”. A tal uopo, la circolare n. 43/E del 2009 (paragrafo 1) ha offerto una dettagliata elencazione delle tipologie di trust

¹⁶ In senso analogo: risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 17 gennaio 2003, n. 8/E.



che devono considerarsi “inesistenti”, o meglio “inopponibili all’Amministrazione finanziaria, fra questi figurano:

- trust che il disponente o il beneficiario possono far cessare immediatamente, generalmente a proprio vantaggio o a vantaggio di terzi;
- trust in cui il disponente ha il potere di designare se stesso come beneficiario in qualsiasi momento;
- trust in cui il disponente (o il beneficiario) risulta dotato di poteri in forza dei quali il trustee non può esercitare la sua discrezionalità senza il consenso di questi;
- trust in cui il beneficiario ha diritto di ricevere attribuzioni di patrimonio dal trustee, prima dell'estinzione del trust medesimo;
- trust in cui il disponente può, nel corso della vita del trust, modificare i beneficiari;
- trust in cui sia comunque limitata la discrezionalità gestionale del trustee.

Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, in tutte le ipotesi richiamate, dovendosi fiscalmente prescindere dall’esistenza di un trust, gli adempimenti relativi al monitoraggio fiscale sono in capo ai soggetti che hanno l’effettiva disponibilità dei beni e delle attività finanziarie in trust e questo a prescindere dal fatto se detti soggetti presentino o meno le caratteristiche, richiamate dall’articolo 4 del d.l. n. 167 del 1990, per essere qualificati come titolari effettivi del trust fund. Secondo la circolare n. 38/E del 2013 (paragrafo 1.1.1), infatti, *“i casi previsti dalla norma in commento sull’individuazione del “titolare effettivo” si riferiscono al possesso di partecipazioni e interessenze in società o altre entità ed istituti giuridici non fittiziamente interposti. Infatti, come prima precisato, in presenza di soggetti che abbiano l’effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali estere o italiane, formalmente intestate a soggetti meramente interposti, il patrimonio deve essere dichiarato dal socio o dal beneficiario indipendentemente dalla verifica del requisito del controllo”*.

Infine, è utile ricordare che, ai sensi di quanto disposto dal comma 3, dell’articolo 4 del d.l. n.167 del 1990, nel caso in cui gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria siano affidate dal trustee in custodia, amministrazione o gestione ad un intermediario residente nel territorio dello Stato (quale, per esempio, una società fiduciaria), il trust non è tenuto agli obblighi relativi al monitoraggio fiscale in relazione a detti investimenti e attività.

Tale esonero, tuttavia, sussiste a condizione che i flussi finanziari e i redditi derivanti da dette attività e investimenti esteri siano stati assoggettati a ritenuta o a imposta sostitutiva dall’intermediario medesimo.